REGOLAMENTO (CE) N. 1675/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1995

recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Irlanda e in Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 [4], prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95 [6], ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 può dare luogo all'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato; che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che, tenendo conto della situazione del mercato particolarmente difficile nell'Irlanda e nell'Irlanda del Nord, si è ritenuto opportuno decidere l'apertura di tale procedura; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 del 13 luglio 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.
[4] GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.
[5] GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.
[6] GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.